

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA

CARTELLI DA ESPORRE PER I PRODOTTI ALIMENTARI NON PREIMBALLATI

A fronte della disciplina sanzionatoria prevista dal *Regolamento UE n. 1169/2011*, è stato pubblicato il **D. Lgs. n. 231/2017** entrato definitivamente in vigore dal **9 maggio 2018**.



Secondo il *Regolamento UE*, "ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,":

- È necessario indicare "la presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze usati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata";
- Non è obbligatorio fornire ulteriori indicazioni, "a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi".

Il *Regolamento UE* descrive come "alimento preimballato" l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio in modo tale che il contenuto non possa essere alterato se non aprendo o cambiando l'imballaggio; "alimento preimballato" non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. Inoltre, per collettività si intendono tutte quelle strutture in cui sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale (vi rientra anche un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile).

In Italia, con il D. Lgs. N. 231/2017, si stabilisce l'obbligo di fornire una serie di indicazioni ai consumatori nel momento in cui detti prodotti (in precedenza definiti "sfusi" e che nella sostanza corrispondono a quelle del Regolamento UE) siano posti in vendita. Con il termine prodotti sfusi si fa riferimento a prodotti:

- Offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio;
- Imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore;
- Preimballati, porzionati ed avvolti in confezioni, ai fini della vendita diretta;
- Non costituenti unità di vendita, generalmente venduti previo frazionamento.

Queste indicazioni si rivolgono ad attività imprenditoriali appartenenti alle categorie: FIESA, FIEPET, ANVA ed UNERBE. Per agevolare il processo di adeguamento di tali imprese, sono stati realizzati 3 modelli di cartelli.

In particolare:

- Il cartello dei prodotti non preimballati è rivolto a tutte le quattro categorie;
- Il cartello unico degli ingredienti a FIESA, FIEPET ed ANVA;
- Il cartello informativo inerente la presenza, negli alimenti somministrati nei pubblici esercizi, di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze è per i FIEPET.

Proprio a questi ultimi si ricorda l'obbligatorietà di riportare la designazione "decongelato" nel menù, in un cartello o registro poiché il Regolamento UE n. 1169 prevede che "la denominazione dell'alimento comprende – o è accompagnata da – un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente. Nel caso di alimenti congelati prima della vendita o somministrazione, venduti e/o somministrati decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dunque dalla designazione «decongelato»".